

Cassazione civile sez. trib.

Data: 16 giugno 2011

Numero: n. 13275

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando	- Presidente -
Dott. PERSICO Mariaida	- Consigliere -
Dott. DIDOMENICO Vincenzo	- Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello	- rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, presso l'Avvocatura Comunale rapp.to e difeso dall'avv. Angela Raimondo, unitamente all'avv. Federica Guglielmi, giusta procura in atti;
- ricorrente -

contro

Ergo s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Bari alla Piazza Eroi del Mare 5, presso lo studio dell'avv. Stefani Giovanni, giusta procura in atti;
- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 55/2008/29 depositata il 14/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 4/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis; udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. FUCCI Costantino.

(Torna su) FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Ergo s.r.l. contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Roma contro la sentenza della CTP di Roma n. 148/60/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS) per pubblicità 1997. Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la Ergo s.r.l. Il relatore ha depositato relazione ex art 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l'udienza del 4/5/2011 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La contro ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

(Torna su) DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 3 bis in relazione all'art. 360, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il dirigente pro tempore della U.O. Affissioni Pubblicità non avesse il potere di rappresentanza del Comune.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, sent. 6807 del 20/03/2009; Sentenza n. 14637 del 22/06/2007), secondo cui in tema di contenzioso tributario, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 3 sul contenzioso tributario, dispone che l'ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi; mentre l'art. 3 bis, comma 2 citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto

ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

(Torna su) P.Q.M.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011